SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2400

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

di concerto col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Decreto-legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, ha fissato alla data del 31 ottobre 1995 il termine per l'attuazione dell'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede la determinazione da parte del CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, dei criteri relativi alla fissazione della misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1975, n. 324.

Poiché detti criteri sono attualmente in fase di elaborazione, anche in relazione agli analoghi provvedimenti concernenti le tariffe per gli altri pubblici servizi, si rende necessario disporre il differimento del suddetto termine sino al 30 aprile 1996.

Conseguentemente viene previsto il differimento alla medesima data anche del termine stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione del regime transitorio ivi previsto (incremento dei diritti aeroportuali) fino alla data fissata per il perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della citata legge n. 537 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457.

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 1 del 2 gennaio 1996.*

Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.351, in materia di diritti aeroportuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CARAVALE - FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DINI